Comune di Rometta

Provincia di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA
N.24 del 06/05/2013

OGGETTO: TRIBUNALE DI MESSINA - SEZ. LAVORO. RICORSO SIG.RA ACCETTA ANNA MARIA C/COMUNE DI ROMETTA. NOMINA DIFENSORE DI FIDUCIA.

L'anno duemilatredici addì sei del mese di maggio alle ore 15:00, nella Delegazione Municipale di Rometta Marea, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Dott. Roberto Abbadessa la Giunta Comunale.

Partecipa all'adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott. Maurizio Casale.

Intervengono i Signori:

Nominativo	Titolo	Presente/Assente
ABBADESSA ROBERTO	Sindaco	presente
MAGAZU' ALBERTO	Vice sindaco	assente
CATANZARO MARIA	Assessore	presente
SESTA VALENTINO	Assessore	presente
BORGHETTI ANTONIO	Assessore	presente

PRESENTI: 4 **ASSENTI: 1**

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare la proposta sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'unita proposta n. 38 del 6 maggio 2013 e, dato atto che la stessa ha ottenuto i prescritti pareri siccome espressi in calce alla medesima e nelle date ivi indicate, ed è oggetto di esame ed approvazione da parte di questa Giunta.

A questo punto il Sindaco propone di conferire l'incarico in argomento all'Avv. Carmela Zarcone con studio in 98051 Barcellona P.G. via Villa n. 23;

Visto lo Statuto comunale.

Visto l'Ord.to Amm.vo EE.LL. vigente in Sicilia.

Con voti favorevoli ed unanimi espressi in forma palese per appello nominale.

DELIBERA

1. Approvare la proposta in esame quale parte integrante e sostanziale del presente atto, e per l'effetto:

2. Autorizzare il Sindaco a nominare l'Avv. Carmela Zarcone, affinché rappresenti e difenda le ragioni dell'Ente nel contenzioso di che trattasi, il quale sarà tenuto ad applicare i compensi minimi previsti dalle vigenti tariffe professionali scontati del 20% (D.M. n. 127/2004);
3. Attribuire al suddetto legale la somma di Euro 500,00, oltre I.V.A. al 21% e contributo 4% ex art. 11 legge n. 576 del 1980 quale anticipo spese.
4. Dare atto che la complessiva spesa, quale anticipo, presuntivamente prevista Euro 629,20 trova imputazione e regolare copertura finanziaria al codice 1010203 del redigendo Bilancio 2013 Cap. 1058 previsto per: "Spese per liti, arbitraggi, etc.", fermo restando che nel corso dell'esercizio finanziario in corso si provvederà ad integrare il compenso con un ulteriore impegno di spesa;
5. Dare atto che ai successivi adempimenti di natura gestionale si provvederà con atti propri dei competenti funzionari responsabili di area.

A questo punto il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata esecutività della deliberazione testè approvata.

LA GIUNTA COMUNALE

Con separata votazione resa all'unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese e per appello nominale dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Comune di Rometta

Provincia di Messina

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI – SERVIZIO GESTIONE CONTENZIOSO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N 38 DEL 06/05/2013

Oggetto :	TRIBUNALE DI MESSINA - SEZ. LAVORO. RICORSO SIG.RA ACCETTA ANNA MARIA C/COMUNE DI ROMETTA. NOMINA DIFENSORE DI FIDUCIA.

Testo Proposta:

Premesso:

Che a far data dal 20/06/2001, la Sig.ra Accetta Anna Maria è stata assunta quale dipendente a tempo pieno ed indeterminato dal Comune di Rometta, con la qualifica di Operatore Ecologico ed inquadrata al livello 2B del CCNL;

Che a seguito della costituzione della Società ATO Me 2 spa per la gestione integrata dei rifiuti solidi urbani il Comune di Rometta ha provveduto a conferire a detta società le risorse umane per lo svolgimento del servizio, tra le quali anche la ricorrente Sig.ra Accetta Anna Maria, con atto deliberativo della Giunta Comunale n. 50 del 30 giugno 2006.

Visto il ricorso assunto al protocollo generale al n. 3192 in data 13 marzo 2013, con il quale la Sig.ra Accetta Anna Maria ricorre avverso il Comune di Rometta, presso il Tribunale di Messina – Sezione Lavoro, per ottenere il reintegro in servizio presso questo Ente;

Considerato

Che l'Amministrazione Comunale, per un caso analogo attualmente in corso, ha chiesto parere pro veritate all'Avv. Zarcone, difensore del Comune;

Che in forza delle argomentazioni espresse nel citato parere si ritiene necessario, anche in questo caso, autorizzare il Sindaco a resistere nel predetto giudizio, nominando contestualmente un legale di fiducia di questa Amministrazione che rappresenti e difenda le ragioni di questo Ente;

Ritenuto:

Che ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione entro i termini previsti, è consentita, ai sensi dell'art. 163, commi 1 e 3, del T.U.E.L. D.Lgs. 267/00, esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell' ultimo bilancio approvato, ove esistenti.

Che la gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

Visto lo Statuto comunale;

Visto l'Or.to Amm.vo EE.LL. vigente in Sicilia;

SI PROPONE

1. Approvare la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto:
2. Autorizzare il Sindaco a nominare un legale di fiducia dell'Amministrazione affinché rappresenti e difenda le ragioni dell'Ente nel contenzioso di che trattasi il quale, dovrà attenersi alle tariffe minime previste dal D.M. 140/2 ulteriormente decurtate del 20% accompagnando le parcelle con la specifica delle spese e degli onorari;
3. Attribuire al suddetto legale la somma di Euro 500,00, oltre I.V.A. al 21% e contributo 4% ex art. 11 legge n. 576 del 1980 quale anticipo spese.
4. Dare atto che la complessiva spesa, quale anticipo, presuntivamente prevista Euro 629,20 trova imputazione e regolare copertura finanziaria al codice 1010203 del redigendo Bilancio 2012 Cap. 1058 previsto per: "Spese per liti, arbitraggi, etc.", fermo restando che nel corso dell'esercizio finanziario in corso si provvederà ad integrare il compenso con un ulteriore impegno di spesa;
5. Dare atto che ai successivi adempimenti di natura gestionale si provvederà con atti propri dei competenti funzionari responsabili di area.
6. Dare atto che la deliberazione che sarà adottata è da ritenersi esecutiva *ope legis*

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile ASA
Dott. Maurizio Casale

IL PROPONENTE
L'Assessore
Geom. Alberto Magazù

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto : TRIBUNALE DI MESSINA - SEZ. LAVORO. RICORSO SIG.RA ACCETTA ANNA MARIA C/COMUNE DI ROMETTA. NOMINA DIFENSORE DI FIDUCIA.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Rometta, li 06/05/2013

Il responsabile dell'Area
Dott. Maurizio Casale

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Rometta, li 06/05/2013

Il Responsabile dell'Area
Sig. Giuseppe Pino

Avv. MONICA LA TORRE
C.F. LTRMNC77C62F158E
Viale Europa, 83 M Is. 47/B - 98124 MESSINA
Tel. 090 69.41.41 - Fax 090 651.12.54
avv.monicalatorre@pec.giuffre.it

TRIBUNALE DI MESSINA

-SEZIONE LAVORO-

N° 6746/2019

RICORSO

Nell'interesse della Sig.ra **Accetta Anna Maria**, nata a Villafranca tirrena (ME) il 10/05/1959 e residente in Venetico, Via Provinciale n.21C.F. CCTNMR59E50L950O elett.te domiciliata in Messina Viale Europa 83 M presso e nello studio dell' Avv. Monica La Torre (C.F. LTRMNC77C68F158E) (fax 0906511254; Posta certificata:avv.monicalatorre@pec.giuffre.it) che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata a margine del presente atto

ricorrente

CONTRO

COMUNE DI ROMETTA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato per ragione della carica presso la sede municipale di Rometta, Via Federico II di Svevia- C.F. 00136550837

resistente

****

-La ricorrente è stata assunta a far data dal 20/06/2001, alle dipendenze del Comune di Rometta con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato e con la qualifica di operatore ecologico, inquadramento al livello 2B del CCNL (contratto individuale di lavoro **doc.1**);

-A seguito della costituzione della Società ATO Me 2 S.p.A. per la gestione integrata dei rifiuti solidi urbani, avvenuta con atto pubblico del 31/12/2003 Rep. N. 17343, il comune di Rometta ha provveduto a conferire al nuovo soggetto le necessarie risorse umane e strumentali occorrenti per lo svolgimento del servizio (delibera G.M. n.50 del 30/06/2006 del Comune di Rometta **doc.2**) (Trasferimento all'ATO ME 2 **doc.3**).

Precisamente con le deliberazioni n.46 del 31/05/2005 e n. 50 del 30/06/2005 la Giunta Comunale ha disposto il distacco di quattro unità di personale, tra le quali la ricorrente, presso l'ATO ME2 S.p.A.

Successivamente con le deliberazioni n.72 del 30/09/2005, n.78 del 31/10/2005 e n.80 del 30/11/2005, il distacco delle unità del personale e della signora Accetta è stato prorogato sino al 31/12/2005.

Il trasferimento definito del personale all'ATO ME 2 S.p.A. è stato attuato con contratto di lavoro a tempo indeterminato (**doc.4**) a far data dal 01/01/2006 con la qualifica di operatore ecologico, inquadramento al livello 2B del CCNL IGIENE AMBIENTALE, MATR. n.13 e retribuzione pari ad € 1.231,97 ed è tutt'oggi in vigore (busta paga allegata **doc.5**) (CUD 2012 **doc.6**).

Con la raccomandata a.r. del 5/01/2011 (**doc.7**) in attuazione delle normative regionali, l'ATO ME 2 S.p.A. – in liquidazione- ha, quindi, invitato il lavoratore a formulare apposita richiesta

Per rappresentarmi e difendermi nomino l'Avv. Monica La Torre del Foro di Messina, conferendogli all'uopo ogni più ampio potere di rappresentanza.

Eleggo domicilio in Messina Viale Europa 83M.

Nonché, previa informazione ex art 13 d.lgs. 196/03 l' autorizzo, e con i suoi collaboratori e/o sostituti, ad utilizzare a diffondere i miei dati personali per tutti i fini pertinenti alle necessità del giudizio e dell'eventuale componimento bonario

Messina, _____

Accetta Anna Maria

Vera la superiore firma

Avv. Monica La Torre

di reintegrazione in servizio da inoltrare al Comune di appartenenza.

Pertanto con nota prot. 879 del 20/01/2011 (**doc.8**) la signora Accetta Anna Maria ha inviato, **invano** (**doc.9**), al Comune di Rometta la richiesta di cui all'art. 19 comma 13 della L.R. 9/2010, nonché della successiva Circolare Ass.to Reg le Energia e Servizi di Pubblica Utilità finalizzata all'immediato rientro in servizio presso l'Ente originario.

Orbene è indubbio che la ricorrente **abbia il diritto ad rientrare in servizio presso il Comune di Rometta** per una duplice serie di motivi:

1)DIRITTO ALLA REINTEGRAZIONE IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI ROMETTA :ILLEGITTIMITA' DEL TRASFERIMENTO

Orbene, nel caso di specie, trattandosi di trasferimento dell'attività relativa al servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani dall'ente locale ad una società privata, trova applicazione, per quanto riguarda i rapporti inerenti il personale dipendente, **l'art. 31 del D.lgs. 165/2001** il quale dispone che per il passaggio dei dipendenti dagli enti pubblici a quelli privati si applica **l'art. 2112 c.c.** per cui "*il rapporto continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano*" e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'art. 47 L. 428/1990 (verbale di accordo Ato ME2 –Comune di Rometta **doc.10**).

Inoltre con **l'accordo quadro del 20/04/2004** le parti hanno inteso stabilire che il personale a tempo indeterminato in servizio presso gli enti locali, in presenza di disponibilità dell'ente, ha **facoltà di optare per rimanere in servizio presso l'amministrazione** ovvero, **in caso contrario e salvo trasferimento volontario**, la pubblica amministrazione può prevederne l'utilizzo presso le società d'ambito o presso il soggetto affidatario del servizio attraverso **l'istituto del distacco o del comando** (circostanza occorsa in concreto con la convenzione tra il Comune resistente e l'Ato Me2).

Ciò premesso, la ricorrente ha manifestato **unicamente la propria disponibilità al "distacco" alla società cessionaria** poiché la stessa **non ha avuto la possibilità di poter optare per il mantenimento in servizio presso l'ente locale** tant'è che il successivo passaggio operato dalla Signora Accetta e consistito nel trasferimento "continuativo e definitivo" oltre che coattivo presso l'ATO ME2 con decorrenza 1/1/2006 è del tutto illegittimo e fuori dalla copertura normativa.

Invero **la volontà della ricorrente**, attraverso la scelta del distacco, era chiara ed univoca **nel senso di non voler abbandonare la datrice pubblica** e di essere disposta ad espletare le proprie mansioni in favore di altro soggetto purchè in via transitoria e non definitiva, attraverso l'istituto del distacco.

Certamente tale disponibilità non poteva essere interpretata dall'ente locale come possibilità di trasferimento definitivo con mutamento del soggetto datore di lavoro atteso che tale eventualità era stata prevista anche dall'accordo quadro citato unicamente con il consenso del

dipendente interessato.

Pertanto l'ente locale non avrebbe potuto ex abrupto e unilateralmente disporre la cessione del contratto di lavoro con l'ATO Me 2 senza il consenso del lavoratore ceduto. Ciò a prescindere dalla possibilità, in caso di incollocabilità dei dipendenti in altra posizione, di porre in mobilità il personale in esubero.

Ne consegue che la lavoratrice non poteva che essere trasferita unicamente **con il suo consenso** ed il Comune resistente deve essere condannato a riassumere la ricorrente nel posto di lavoro con l'anzianità e con le mansioni precedentemente occupate (sentenza n. 2083/2009 Tribunale di Barcellona P.G. **doc.11**) (vds ex plurimis sentenza n. 2040/2008 Tribunale di Patti).

2)DIRITTO ALLA REINTEGRAZIONE IN SERVIZIO NEL COMUNE DI ROMETTA

A ciò si aggiunga che con l'entrata in vigore **dell'art. 19, comma 1, L.R. 8/4/2010 n.9** le Società d'ambito per la gestione dei rifiuti in Sicilia sono state poste in liquidazione.

Per l'esercizio della gestione integrata dei rifiuti la Regione Sicilia ha, infatti, previsto il subentro di nuove Società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti (SRR-art.2, comma 1 lett.e) L.R. 9/10).

Dette Società dovranno provvedere anche al reclutamento del personale con i criteri di cui ai commi 6° e 7° dell'art. 19.

In particolare la S.R.R. dovrà individuare il personale addetto "*fra quello già in servizio presso le società o i Consorzi d'Ambito e proveniente dai Comuni, dalle Provincie o dalla Regione*" ovvero fra i dipendenti delle società miste utilizzate per la gestione della raccolta e dello smaltimento di rifiuti, purchè già in servizio alla data del 31/12/2009 (cfr. art 19, comma 7 lett.c) L.R. 9/10 **doc.12**).

In relazione a dette ipotesi la Regione Siciliana ha espressamente stabilito che "*Il personale già in servizio presso i Comuni, presente nella dotazione organica, transitato negli Ato, nella fase di prima applicazione della presente legge, può a richiesta tornare ai Comuni di appartenenza*" (cfr. art.19 comma 13 L.R. 9/2010).

L'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità con la successiva Circolare esplicativa n.2 del 16712/2010 (pubblicata nella G.U.R.S. Parte I n.57 del 31/12/2010 **doc.13**) ha confermato la sussistenza di tale facoltà per i lavoratori dell'ATO provenienti dai Comuni specificando, peraltro, che il passaggio avviene " *a semplice richiesta*" e che l'istanza può essere presentata "*fino alla data di costituzione delle SRR*".

Orbene con la raccomandata a.r. del 5/01/2011 (**doc.7**) in attuazione delle normative regionali, l'ATO ME 2 S.p.A. – in liquidazione- ha invitato il lavoratore a formulare apposita richiesta di reintegrazione in servizio da inoltrare al Comune di appartenenza.

Pertanto con nota prot. 879 del 20/01/2011 (**doc.8**) la signora Accetta Ana Maria ha inviato al Comune di Rometta la richiesta di cui all'art. 19 comma 13 della L.R. 9/2010, nonché della

successiva Circolare Ass.to Reg.le Energia e Servizi di Pubblica Utilità finalizzata all'immediato rientro in servizio presso l'Ente originario.

Il Comune ha però negato il rientro in servizio del lavoratore sulla base di argomentazioni del tutto perniciose ed in netto contrasto con il dato fattuale e normativo (cfr. nota del Comune di Rometta prot. 2282 del 17/02/2011 **doc.9**).

Va chiarito, infatti, che il rientro dei lavoratori presso il Comune di appartenenza non è subordinato ad eventuali modifiche del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani o ad eventuali accordi sul trasferimento delle funzioni che debbano preventivamente intervenire fra l'ATO in liquidazione ed i Comuni soci.

Del pari sarebbe assolutamente contrario ad ogni regola di correttezza e buona fede l'eventuale comportamento ostruzionistico del Comune che avesse, in ipotesi, modificato la propria dotazione organica proprio per evitare la possibilità del rientro in servizio presso l'Ente originario ai lavoratori ATO.

Va comunque evidenziato che l'attuale dotazione organica del Comune di Rometta (**doc.14**) prevede n.4 posti vacanti corrispondenti alle categorie e profili professionali delle unità di personale precedentemente trasferito all'ATO.

Nessun dubbio può sussistere nemmeno alla condizione temporale prevista dall'art. 19 comma 13 L.R. 9/2010 secondo cui il reintegro dei lavoratori nei rispettivi Comuni di appartenenza può avvenire soltanto nella fase di "*prima applicazione*" e, cioè, prima della data di costituzione delle nuove Società di Servizio (SRR) che dovranno subentrare alle vecchie ATO nella gestione dei rifiuti.

Il Comune resistente, in qualità di socio e detentore di quote azionarie dell'ATO ME2 S.p.A. è perfettamente a conoscenza che in Sicilia le SRR non sono state ancora costituite e che le Società d'Ambito in liquidazione non sono state soppresse e stanno ancora continuando, in regime di proroga, la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (per la corretta individuazione del regime di disciplina transitoria della L.R. 9/2010 si veda la Circolare Assessoriale n.01/DAR prot. 11771 del 14/03/2011 **doc.15** la quale indica espressamente che "*fino alla soppressione delle autorità d'ambito, i soggetti già deputati alla gestione integrata dei ciclo rifiuti, o comunque nella stessa coinvolti, continuano a svolgere le competenze loro attualmente attribuite*").

Fino ad oggi, quindi, nessuna preclusione o decadenza è maturata nei confronti dei lavoratori.

È però del tutto evidente che, in mancanza di tempestiva censura giudiziale il ricorrente vedrà definitivamente vanificato il proprio diritto a rientrare in servizio presso il Comune di appartenenza.

Tutto quanto innanzi premesso e ritenuto, la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa, con il presente atto

CHIEDE

che il Giudice Unico del Lavoro, ai sensi dell'art. 409 e ss. c.p.c. Voglia fissare l'udienza

di comparizione delle parti e la discussione della causa per l'accoglimento delle seguenti

DOMANDE

1)Ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente a rientrare immediatamente in servizio presso il Comune di Rometta stante l'illegittimità del trasferimento continuativo e definitivo della ricorrente presso l'Ato Me 2 S.p.A. non avendo la stessa mai dato il proprio consenso a tale trasferimento e non avendo ;

2)Ritenere e dichiarare, previa eventuale disapplicazione degli atti amministrativi presupposti connessi o consequenziali, che in conformità del contenuto dell'istanza **prot. 879 del 20/01/2011** redatta ai sensi dell'art. 19 comma 13 della L.R. n.9 del 08/04/2010, nonché della successiva Circolare Ass.to Reg.le Energia e Servizi di Pubblica Utilità n.2 del 16/12/2010 la ricorrente ha diritto di rientrare immediatamente in servizio presso il Comune di Rometta;

3)Condannare, conseguentemente, il Comune di Rometta a reintegrare in servizio Accetta Anna Maria a decorrere dalla data di esecutività della sentenza.

4)Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato anticipatario.

In via istruttoria:

A)Si chiede Voglia ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze:

1)Vero o no che la Signora Accetta Anna Maria, dipendente del Comune di Rometta, è stata distaccata presso l'ATO ME2 S.p.A. prima di essere assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato dall'ATO ME 2 S.p.A;

2)Vero o non che il Comune di Rometta non ha dato alla signora Accetta Anna Maria la possibilità di optare per il mantenimento in servizio presso l'ente locale ma la stessa è stata costretta al trasferimento continuativo e definitivo presso l'ATO ME 2 S.p.A.;

Si indica come teste il Sig. Rizzo Antonino nato a Messina il 3/01/1971 e residente in Torregrotta, Via Machiavelli n.1/A.

Con riserva di articolare tutti i mezzi istruttori utili e conducenti ai fini di causa a seguito della costituzione di controparte

Ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 si dichiara che il valore della presente controversia è fino ad € 1.100,00 e che, conseguentemente il contributo unificato è pari ad € 18,50.

Si allegano:

doc.1: contratto individuale di lavoro;

doc.2: delibera G.M. n.50 del 30/06/2006 del Comune di Rometta;

doc.3: trasferimento all'ATO ME 2 S.p.A;

doc.4: contratto individuale di lavoro stipulato con l'ATO ME2 S.p.A

doc.5: busta paga

doc.6:CUD 2011

doc.7: lettera a/r del 5/01/2011 dell'ATO ME 2 S.p.A.;

doc.8: richiesta formulata dal lavoratore ai sensi dell'art. 19 comma 13 L.R. 9/2010 nonché della successiva Circolare Ass.to Reg.le Energia e Servizi di Pubblica Utilità finalizzata all'immediato rientro in servizio presso l'ente originario;

doc.9: nota di riscontro del Comune;

doc.10:verbale di accordo tra Ato Me 2 e Comune di Rometta

doc.11: sentenza n.2083/2009 Tribunale di Barcellona Sezione Lavoro P.G.

doc.12: stralcio L.R. 9/2010 (art. 19)

doc.13: Circolare n.2 del 16/12/2010 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità (pubbl. G.U.R.S. Parte I, n.57 del 31/12/2010)

doc.14:dotazione organica del Comune di Rometta con l'indicazione dei posti vacanti per le categorie corrispondenti a quelle del personale precedentemente trasferito all'ATO ;

doc.15: Circolare assessoriale n.01/DAR prot.11771 del 14/03/2011

Messina 13/12/2012 Avv. Monica La Torre

La sottoscritta Avv. Monica La Torre, procuratore costituito della Sig. Accetta Anna Maria ai sensi dell'art. 176, comma 2 c.p.c. dichiara di voler ricevere le comunicazioni presso il seguente numero di fax 0906511254 e che la casella di posta certificata è avv.monicalatorre@pec.giuffre.it

Messina 13/12/2012 Avv. Monica La Torre

Tribunale di Messina

Sezione Lavoro

Il Giudice

Letto il ricorso che precede;

visto l'art. 415 c.p.c.

Fissa

Per la discussione della causa e la comparizione personale delle parti dinnanzi a sé l'udienza del 28.5.2013, ore 9.00 disponendo che copia del presente decreto e del ricorso sia notificata alla controparte, a cura del ricorrente, nei termini di legge.

Messina, 21.1.2013

Il cancelliere

Il Giudice

Dott.sa Gaia Di Bella

RELATA DI NOTIFICA

Sulle istanze, come in atti, Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'ufficio unico presso la Corte d'Appello di Messina, ho notificato il su esteso atto al ***COMUNE DI ROMETTA*** *in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato per ragione della carica presso la sede municipale di* ***Rometta, Via Federico II di Svevia,*** *spedendone copia conforme all'originale con plico postale racc.to n.*

[illegible]

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Roberto Abbadessa

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Dott.ssa Maria Catanzaro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Maurizio Casale

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Rometta li, 15/05/2013

Il Segretario Comunale
Dott. Maurizio Casale

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

CHE la presente deliberazione, ai sensi della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44:

☐ Con lettera n. _____ del _____ è stata trasmessa ai Capigruppo consiliari ex art. 15 commi 3 e 4;

☒ Non è soggetta al controllo preventivo di legittimità ai sensi della Legge n. 55/90, art. 16 comma 1 bis;

☒ Sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 16/05/13, come prescritto dall'art. 11, comma1, L.R. n. 44/91. Registro Pubblicazioni n. ____ ;

☒ E' divenuta esecutiva il 06/05/2013 ;

☒ E' stata dichiarata immediatamente esecutiva;

☒ E' stata trasmessa all'Area Servizi Amministrativi il 13/05/2013 per l'esecuzione.

Rometta lì 13/05/2013

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Maurizio Casale